Conto corrente con la posta — **Anno 78° — Numero 286**

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 11 dicembre 1937 - Anno XVI** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2005.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, inteso a prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri accordi stipulati tra i due Paesi l'11 agosto 1936:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia il 19 giugno 1937, per prorogare al 31 dicembre 1937 il « Modus Vivendi » e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 30 giugno 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 44. — MANCINI.

Le Chargé d'affaires de la République Française à Rome a S. E. le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie.

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent:

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie; à partir du 1er juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procèderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante de l'année 1934.

Les licences d'importation en France seront délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents, pour les troisième et quatrième trimestre de 1937, s'effectuera sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

4. En application des stipulations de l'article 7 du *Modus-Vivendi* du 11 août 1936, les deux Gouvernements

s'entendront à la fin de chaque mois sur l'affectation du solde du compte visé au premier alinéa de l'article 3 du *Modus-Vivendi.* Ce solde sera utilisé, à titre exceptionnel, et jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur des importations italiennes depuis le 1er juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. BLONDEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie au Chargé d'affaires de la République Française à Rome.

Rome, le 19 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Per une note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence les propositions suivantes en ce qui concerne le *Modus-Vivendi* et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936 entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent:

1. Sous réserve des précisions et modifications ci-après spécifiées, le *Modus-Vivendi* et les autres accords précités resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.

2. Les contingents réservés à la France pour l'importation de ses marchandises en Italie, à partir du 1er juillet 1937, seront calculés pour une valeur atteignant 85 % des exportations italiennes en France.

A la fin de chaque mois, les services compétents italiens procèderont avec les services compétents de l'Ambassade de France à Rome à un examen de la situation, en vue de fixer, d'un commun accord, les contingents supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour établir, s'il y a lieu, la proportion des échanges convenue entre les deux Gouvernements.

3. Les licences d'importation en Italie des marchandises françaises seront délivrées pour une période semestrielle mais ne pourront être utilisées que pour la moitié au cours du troisième trimestre de 1937.

Les marchandises soumises au régime de récépissé de douane « Bolletta » pourront être importées trimestriellement dans la limite établie par rapport à la valeur des marchandises importées in Italie dans la période correspondante de l'année 1934.

Les licences d'importation en France seront délivrées pour une période trimestrielle, étant convenu que la fixation des contingents, pour les troisième et quatrième trimestre de 1937, s'effectuera sur des bases équivalentes aux bases actuelles.

4. En application des stipulations de l'article 7 du *Modus-Vivendi* du 11 août 1936, les deux Gouvernements s'entendront à la fin de chaque mois sur l'affectation du solde du compte visé au premier alinéa de l'article 3 du *Modus-Vivendi.* Ce solde sera utilisé, à titre exceptionnel, et jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur des importations italiennes depuis le 1er juillet, pour la liquidation des créances non commerciales.

Si le Gouvernement italien accepte les propositions qui précèdent, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu à ce sujet entre nos deux Pays ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de Vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2006.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svezia, mediante scambio di Note, il 9 giugno 1937-XV, che deroga alle disposizioni dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1° dicembre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto il 1° luglio 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 47. — MANCINI.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires A. I. de Suède à Rome.

Rome, le 9 juin 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Me référant à l'Accord commercial entre l'Italie et la Suède signé à Rome le 1er décembre 1936, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les Gouvernements italien et suédois sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes:

1. En dérogation aux stipulations de l'art. 1 du susdit Accord, les contingents annuels fixés dans l'Accord seront octroyés, en principe, à partir du 1er juillet 1937, à raison de 50 % des montants indiqués, pour le second semestre de 1937 et pour chaque semestre suivant;

2. La répartition des licences sera effectuée dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

L'échange de la présente lettre et de la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir sera considéré comme constituant partie intégrante du susdit Accord.

Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

(*Signé*) CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Chargé d'affaires A. I. de Suède à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 9 juin 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu m'adresser, en date de ce jour, une lettre ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord commercial entre l'Italie et la Suède signé à Rome le 1er décembre 1936, j'ai l'honneur de Vous confirmer que les Gouvernements italien et suédois sont tombés d'accord sur les stipulations suivantes:

1. En dérogation aux stipulations de l'art. 1 du susdit Accord, les contingents annuels fixés dans l'Accord seront octroyés, en principe, à partir du 1er juillet 1937, à raison de 50 % des montants indiqués, pour le second semestre de 1937 et pour chaque semestre suivant;

2. La répartition des licences sera effectuée dans le plus bref délai possible au commencement de chaque période de répartition.

L'échange de la présente lettre et de la réponse que Vous voudrez bien me faire parvenir sera considéré comme constituant partie intégrante du susdit Accord ».

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette communication dont j'ai pris acte au nom de mon Gouvernement.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(*Signé*) ROLF SOHLMAN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2007.
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 26 agosto 1937-XV, fra l'Italia e l'Estonia, per modificare l'Accordo del 6 ottobre 1936-XIV pel regolamento degli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, il 26 agosto 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'art. 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 46. — MANCINI.

Le Ministre d'Estonie à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 26 août 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord entre l'Estonie et l'Italie pour régler les échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 6 octobre 1936, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement estonien est disposé à modifier l'article 15 du susdit Accord comme suit:

« Le présent accord aura effet jusqu'au 31 décembre 1938 et sera considéré renouvelé par tacite réconduction pour des périodes d'une année s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois ».

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien adhère à cette proposition.

Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'Accord intervenu en cette matière entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

LEPPIK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Ministre d'Estonie à Rome.

Rome, le 26 août 1937.

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date de ce jour, une note ainsi conçue:

« Me référant à l'Accord entre l'Italie et l'Estonie pour régler les échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 6 octobre 1936, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement estonien est disposé à modifier l'article du susdit Accord comme suit:

« Le présent accord aura effet jusqu'au 31 décembre 1938 et sera considéré renouvelé par tacite réconduction pour des périodes d'une année s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois ».

« Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement italien adhère à cette proposition.

« Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'Accord intervenu en cette matière entre nos deux Gouvernements ».

En accusant réception de cette Note, j'ai l'honneur de vous déclarer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma considération très distinguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2008.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 5 del Protocollo medesimo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 43. — MANCINI.

Protocole.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Néerlandais*, dans le but d'assurer d'une façon provisoire la continuation des échanges commerciaux entre les deux Pays, ont établi ce qui suit:

I. — Les Accords signés à Rome le 1er janvier et le 4 février 1937 entre l'Italie et les Pays-Bas et précisément:

1. L'Accord commercial provisoire entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas et le Protocole de signature;

2. L'Echange des Notes concernant les prix de vente de certains articles, pour lesquels des contingents sont accordés à l'Italie;

3. L'Echange de Notes relatif à l'importation du riz travaillé italien aux Pays-Bas;

4. L'Echange de Notes relatif à l'importation de l'alcool néerlandais en Italie,

resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par le présent Protocole.

II. — Les contingents pour l'importation des marchandises néerlandaises in Italie fixés dans la liste *C*, annexée à l'Accord commercial provisoire mentionné à l'article précédent, resteront en vigueur. Toutefois pour les articles énumérés ci-après, les contingents sont fixés sur la base suivante:

N. du tarif	MARCHANDISES	Contingents semestriels (1er juillet 31 décembre 1937) en Lit.
12	Volaille vivante	2.000.000
29	Beurre	p. m.
33	Poissons frais	400.000
74	Légumes secs	1.300.000
105	Bière	100.000
109	Alcool (1)	4.000.000
396-466	Machines et leurs parties (2)	2.800.000
713 *e*)	Produits chimiques inorganiques, autres: gaz	250.000
920	Fécules de pommes de terre	4.400.000
924 *b*)	Semences non oléagineuses	1.700.000

(1) Destinés à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.

(2) A répartir sur la base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.

III. — Le contingent pour l'importation aux Pays-Bas de papier transparent (cellophane) d'origine italienne (n. 8825 de la Statistique néerlandaise) fixé dans la liste *A*, annexée à l'Accord commercial susdit est augmenté et fixé à 60.000 kilogrammes.

IV. — Les deux Gouvernements sont d'accord à ce que dans la période de validité du présent Protocole pourront être utilisés aussi, de part et d'autre, les contingents visés à l'article premier de l'Accord commercial provisoire du premier janvier 1937, qui n'auraient pas été utilisés dans le semestre premier janvier-30 juin 1937.

V. — Le présent Protocole aura effet à partir du premier juillet 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 octobre 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour les Pays-Bas: W. E. VAN PANHUYS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2009.

Modificazioni alla legge concernente il Prestito redimibile 5 % e l'imposta straordinaria immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente l'emissione di un Prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di un'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare alcune norme integrative all'ordinamento di detti oneri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria immobiliare sarà applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1938, secondo le disposizioni del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, con le modificazioni apportate con gli articoli seguenti, aventi effetto anche nei riguardi del prestito, nonchè con le norme complementari integrative e regolamentari approvate con R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 2.

All'art. 3, n. 4, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, è sostituito:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza disciplinate dalla legge organica 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ».

Al n. 7 è sostituito:

« Gli Enti ed Istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni; le cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato ».

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 3, n. 6, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, si applicano agli Enti ecclesiastici del culto cattolico ed a qualsiasi altro Ente di culto ammesso nello Stato, per i beni loro regolarmente intestati quando la personalità giuridica sia stata debitamente riconosciuta.

Gli Enti ecclesiastici del culto cattolico che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e la regolarizzazione di atti contemplati nell'art. 29, lett. *f*), del Concordato con la Santa Sede, ed abbiano effettuato il trasferimento dei beni dagli attuali intestatari entro il termine del 6 giugno 1938, stabilito dalla legge 2 aprile 1936, n. 618, sono esenti dall'imposta straordinaria immobiliare con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno perfezionato detto trasferimento.

Art. 4.

All'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, vengono aggiunti i seguenti comma:

« Gli sgravi delle normali imposte dipendenti da cause di carattere permanente hanno effetto anche nei riguardi dell'imposta straordinaria immobiliare con la stessa decorrenza.

« Agli effetti dell'imposta medesima si tiene conto, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, degli atti traslativi della proprietà, nonchè dei trasferimenti a favore di enti esenti.

« Nel caso di trasferimenti che importino il frazionamento in quote di valore inferiore al minimo di lire diecimila, le singole quote continueranno ad essere assoggettate all'imposta.

« La ripartizione dei diritti reali coesistenti sul medesimo fondo anteriormente al 5 ottobre 1936, è valutata ad ogni effetto con la stessa decorrenza, fermi gli oneri a carico dei domini collettivi secondo le intestazioni catastali ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo comma, all'art. 12 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, sono inseriti i seguenti:

« A tale revisione provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in base a segnalazioni fatte dalle Commissioni censuarie comunali documentate mediante concreti elementi di prova e pervenute entro il 30 novembre 1937.

« Le domande di revisione di cui al precedente comma non sospendono la formazione dei ruoli in base ai redditi e secondo le norme di cui agli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 ».

Art. 6.

I debiti ipotecari aventi origine da atti di data certa anteriore al 5 ottobre 1936, i censi, i canoni e livelli pattuiti in denaro, non dichiarati entro il 16 aprile 1937, potranno essere denunziati, in ciascuno degli anni successivi, entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ed avranno effetto per l'imposta straordinaria dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della denunzia.

Le denunzie presentate oltre il termine stabilito dal comma precedente hanno effetto dal 1° gennaio successivo.

Le norme del presente articolo si applicano anche per le denunzie riguardanti il diritto all'esenzione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2010.

Modificazione all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, sull'istituzione di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 1165, che istituisce presso la Regia Accademia navale di Livorno corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare la disposizione di cui all'art. 4 della citata legge 3 giugno 1937, n. 1165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 3 giugno 1937, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Gli iscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi preliminari del Regio esercito.

« In loro favore è istituito nel mese di febbraio di ciascun anno un appello straordinario della sessione autunnale di esami ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1937 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Riordinamento del servizio di percezione e di riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 76 della legge sulle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102;

Vista la legge 14 gennaio 1929, n. 159;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento del servizio inerente alla percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale degli Uffici delle imposte dirette, e di quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici del registro sono autorizzati a percepire i diritti e compensi rispettivamente stabiliti nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici stessi, sul conto corrente postale aperto a favore dell'ispettore compartimentale, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette sui diritti elencati ai numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 della tabella *A*, allegata al presente decreto, sono liquidate, ad ogni fine di bimestre, dall'intendente di finanza, il quale emette l'ordinativo di pagamento a nome dell'ispettore compartimentale, ed al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art. 4.

L'ispettore compartimentale delle imposte dirette alla fine di ciascun bimestre:

a) divide e distribuisce le somme riscosse ai termini degli articoli 2 e 3 e in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 5, fra i funzionari in servizio nella zona del Compartimento o distaccati, purchè non si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, di salute, e per servizio militare, o in congedo straordinario;

b) liquida sulle quote come innanzi le prescritte ritenute individuali per imposte e le versa in Tesoreria.

Art. 5.

Il riparto delle somme di cui al precedente art. 4, lettera *a*) deve effettuarsi secondo i seguenti criteri:

Al personale dei gradi V e VI quote 2,50.

Al personale del grado VII quote 2.

Ai capi ufficio di grado inferiore al VII, quote 1,50.

Al personale di ruolo di tutti gli altri gradi quote 1.

Al personale subalterno ed al personale avventizio e cottimista in servizio continuativo da oltre un anno, e purchè giudicato meritevole dall'Ispettorato compartimentale, quote 0,50.

Art. 6.

L'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari alla fine di ciascun bimestre, sul totale ammontare delle somme riscosse a norma della tabella *B*:

a) assegna: una quota in ragione del 20 % da ripartire fra il personale ispettivo del Compartimento e fra quello contabile, sussidiario ed avventizio addetto all'Ufficio dell'ispettore compartimentale; una quota in ragione del 50 % da ripartire fra i procuratori del registro degli Uffici del Compartimento; una quota in ragione del 30 % da ripartire fra il personale sussidiario di ruolo addetto agli stessi uffici, nonchè a quello avventizio che sia in servizio continuativo presso i medesimi uffici da almeno un anno;

b) determina la somma spettante a ciascun funzionario in conformità dei criteri contenuti nell'art. 7 successivo;

c) preleva, da tale somma, il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle tasse di registro, entro i limiti fissati dall'art. 32 della legge sulle tasse ipotecarie, e le versa in Tesoreria a fine d'anno;

d) liquida, sulle quote come innanzi, le prescritte ritenute d'imposta e le versa in Tesoreria;

e) paga la somma netta residua mediante postagiro da rilasciarsi a favore del titolare dell'Ufficio e lo accompagna con un elenco descrittivo delle somme spettanti ad ogni singolo impiegato dell'ufficio.

Art. 7.

Nel riparto delle somme di cui al precedente articolo, sarà tenuto presente:

a) per gli ispettori, il grado da ciascuno rivestito;

b) per i titolari degli Uffici, il grado da ciascuno rivestito e la categoria dell'Ufficio cui è preposto;

c) per il personale sussidiario di ogni Ufficio, il grado da ciascuno rivestito.

Al personale avventizio, in servizio continuativo da almeno un anno, compete la metà della quota spettante ad un impiegato di grado XIII.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 51. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella dei diritti e compensi spettanti al personale provinciale delle imposte dirette.

1. Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . . L. 4 —

2. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo . . . » 1,50
   » di scritturazione, per ogni pagina . . . . » 0,40

3. Diritto d'urgenza per rilascio entro cinque giorni da quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente . . . » 5 —
   » di scritturazione, per ogni pagina . . . . » 1 —

4. Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti di ogni specie, da rilasciarsi entro 10 giorni dalla richiesta, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti dal Titolo II della Tariffa sugli atti catastali . . . . » 1,50
   » di scritturazione, per ogni pagina . . . . » 0,40
   (Rimangono esenti dai diritti di cui al presente articolo i certificati rilasciati per:
   a) l'ammissione al gratuito patrocinio;
   b) il ricovero degli alienati poveri nei manicomi, e degli indigenti negli istituti assistenziali;
   c) la iscrizione nella lista dei poveri;
   d) l'esonero da tasse scolastiche.

5. Diritto d'urgenza pel rilascio, entro il giorno successivo a quello della richiesta, dei certificati di cui al numero precedente . . . » 3 —
   » di scritturazione, per ogni pagina . . . . » 0,80

6. Diritto sui certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio per l'imposta sul patrimonio, per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali . . . . » 20 —

7. Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative . . . . » 1,50
   » di scritturazione, per ogni pagina . . . . » 0,40

8. Diritto fisso sulle visure catastali: da pagarsi da chiunque voglia eseguire una visura, con o senza appunti:
   a) per la prima mezz'ora o frazione . . . . . . » 4 —
   b) per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . » 8 —

(Rimangono invariate le norme contenute nell'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, relative alla riscossione dei diritti di visura ed alla percentuale di essi da devolvere a favore del personale degli uffici).

9. Diritto per consultazione del mod. 43 (possessori redditi di R. M.) ed altri registri o atti riguardanti le imposte di ricchezza mobile, redditi agrari, complementare, celibi, patrimonio, prestito redimibile, ecc.:
   a) per la prima mezz'ora o frazione . . . . . . L. 4 —
   b) per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . » 8 —
   (Da riscuotere con le stesse modalità delle visure catastali di cui al n. 8 della presente tabella e da eseguirsi ad opera del personale d'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge).

10. Diritto per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni, da corrispondersi da ogni Ente che usufruisce del riparto . . . . » 2 —

11. Compenso per anticipata consegna dei ruoli all'esattore: per ogni 100 articoli di ruolo . . . . » 10 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Tabella dei diritti ed emolumenti spettanti al personale provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
1	Per ogni formalità di registrazione:			
	(a pagamento, gratuita, a debito) comprese le denuncie di successione, riunione di usufrutto e simili; per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10; e per ogni documento bollato a norma dell'art. 121, Tariffa *A*, alligata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268	0,15		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denuncia registrati, o di una bolletta:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta	1,25		
	b) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita; per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare	1,25		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	1,00		
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie; di convenzioni di abbonamento; e di verbali di dilazione:		Oltre ogni facciata scritta L. 0,60	
	a) quando il valore del contratto non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore del contratto supera 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore del contratto supera 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore supera lire 100.000	6,00		
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	1,50		
6	Riscontro di domanda di voltura compilata dalla parte	1,00		
7	Copia od estratto di testamento o di atti richiesti a corredo della domanda di voltura:		Oltre per ogni facciata dell'atto copiato o riassunto cent. 60	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore dei beni supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore dei beni supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore dei beni supera lire 100.000	6,00		
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:		Id.	Come all'art. 7
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—		
	b) quando il valore dei beni supera 1000 e non lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore dei beni supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore dei beni supera lire. 100.000 (Se i due certificati sono rilasciati contemporaneamente, il diritto progressivo è dovuto una sola volta).	6,00		
9	Compilazione del certificato di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà:		Oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta centesimi 60	Id.
	a) quando il valore dell'usufrutto non supera il valore di L. 1000;	—		
	b) quando il valore dell'usufrutto supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
	c) quando il valore dell'usufrutto supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore dell'usufrutto supera lire 100.000	6,00		
10	Rilascio di copia o di estratto:			
	a) quando il valore del contratto non supera lire 1000	—	Oltre per ogni facciata scritta cent. 60	Come all'art. 7
	b) quando il valore del contratto supera lire 1000 e non supera lire 10.000	1,25		
	c) quando il valore del contratto supera lire 10.000 e non supera lire 100.000	3,00		
	d) quando il valore del contratto supera lire 100.000	6,00		
	e) cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo: per ogni cartellino	0,50		
11	Rilascio di copia di liquidazione di tassa in genere, di nota di registrazione, di duplicato di quietanza, o di certificato di qualunque specie, escluso quello di cui al seguente articolo.			Id.
	Oltre al diritto di cui al precedente art. 2.	—	Per ogni facciata scritta cent. 60	
12	Rilascio di certificato di definita valutazione	20,00		Non è dovuto alcun altro diritto di ricerca o scritturazione
13	Formazione di note ipotecarie . . .	3,00	Oltre per ogni facciata scritta di entrambe le note centesimi 60	Come all'art. 7 il diritto di L. 3 è dovuto soltanto sulla 1ª nota

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
14	Pel rilascio urgente delle copie e dei certificati di cui agli articoli 11 e 12	—	Supplemento di L. 1,20 per ogni facciata scritta oltre ai diritti stabiliti agli articoli 11 e 12.	
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario, richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa:			
	a) se il fascicolo non supera pagine 100	0,50		
	b) se il fascicolo supera pagine 100 per ogni 100 fogli o frazione	1,00		
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	1,50		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori Mod. 85	0,50	Oltre per ogni facciata dell'originale e delle copie cent. 60	
18	Bollazione mediante marche o visto bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio stampati o litografati pel proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali:			
	a) se i modelli non superano il n. 100	0,75		
	b) per ogni centinaio o frazione in più	0,30		
19	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari, commercianti e ditte ed Istituti commerciali ed industriali.	0,20		
20	Per la rappresentanza dell'Amministrazione avanti al Comitato di borsa in occasione di richiesta del certificato di valutazione titoli fatta dalle parti: per ogni certificato	3,00		

Art.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	Annotazioni
21	Per ogni partita allibrata a favore di Enti o persone (esclusi i cancellieri ed ufficiali giudiziari) sul registro di uscita mod. 69	1,00		
22	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire	2,00		
23	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale:			Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di lire 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali. Norm. 131 *B.U.* 1932
	a) sulle prime lire 10.000 per ogni 100 lire	1,00		
	b) sulle somme successive, per ogni 100 lire	0,50		

D'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2012.

Norme per l'attuazione delle disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relative alle controversie in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938.

Dalla data predetta le controversie, che si sarebbero dovute proporre avanti gli uffici giudiziari competenti secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si dovranno proporre davanti agli uffici giudiziari competenti secondo le norme degli articoli 51 e seguenti del medesimo Regio decreto.

Art. 2.

L'appello delle sentenze pronunciate dai tribunali e dai pretori deve essere proposto dopo il 1° gennaio 1938, innanzi alla Corte di appello costituita in conformità dell'art. 54 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; ma l'appellabilità delle sentenze pronunciate secondo le norme anteriori è regolata dalle norme medesime.

Parimenti è determinato dalle norme anteriori il termine per appellare, se questo sia già in corso alla data del 1° gennaio 1938.

Art. 3.

La impugnabilità col ricorso per cassazione delle sentenze di appello pronunziate secondo le norme anteriori, è regolata dalle norme medesime; da queste è parimente regolato il termine per ricorrere; ma la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si applica a tutte le decisioni della Corte di cassazione pronunziate dopo il 1° gennaio 1938.

Art. 4.

Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non è ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorità giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 58. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 novembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4283)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1937, n. 275, concernente l'abrogazione dell'esenzione daziaria per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici, all'articolo 1, ultima linea, ove è detto: « convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2497 », deve leggersi: « convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2495 ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 5 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

(4293)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, riguardante l'autorizzazione di un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed approvazione di una variante al piano regolatore stesso.

(4294)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, recante modificazione all'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

(4295)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 7 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova.

(4296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al signor avv. Antonino Caputo, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Ferrara, è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4299)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

Con R. decreto in data 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al sig. avv. Francesco Piro, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4300)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto in data 27 ottobre 1937-XV, il termine assegnato al cav. dott. rag. Vittorio De Benedetti, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Como, è stato prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

(4292)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaseiesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 266, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite denominata « Vespia », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 265, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite « Cascina Prato », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 16 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 264, con il quale la S. A. Magnesite Ing. P. Rocchietta & C. titolare della concessione della miniera di magnesite denominata « S. Grato », sita in territorio del comune di Vidracco, provincia di Aosta, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 267, con il quale al comune di Liberi è revocata la facoltà di coltivare la miniera di bauxite « Monte Etna » in territorio del comune stesso, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 268, con il quale al sig. Giuseppe Pinna è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Val Venella », in territorio dei comuni di Umago e Buie, provincia di Pola;

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 269, con il quale alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria ed agricola, è concessa per la durata di anni dieci la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Monte Camus », in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 270, con il quale alla Società anonima per l'Escavo e l'industria di minerali di alluminio, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Zacchigni », in territorio del comune di Umago, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 271, con il quale alla Soc. an. Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita ed intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fogliazza » sita in territorio dei comuni di Gropparello, Bettola e Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 273, con il quale alla signora Pinella Gaetana è trasferita la quota di partecipazione spettante ai signori Pinella sulla miniera di salgemma « Coffari » sita in territorio del comune di Cammarata, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 272, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Perossi » sita in territorio del comune di Gropparello, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 274, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Beretta » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 275, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Scotto Nuovo » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro n. 5 Corporazioni, foglio 277, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bicocca Cappellaro » sita in territorio di Casale Monferrato, provincia di Alessandria,

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1937, registro 5 Corporazioni, foglio 276, con il quale alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano, è trasferita e intestata la concessione di marna da cemento denominata « Bertolottino » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

(4248)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Media dei cambi e dei titoli
del 6 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,90
Francia (Franco)	64,45
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,23[illegible]5
Norvegia (Corona)	4,7685
Olanda (Fiorino)	10,5575
Polonia (Zloty)	360,70
Portogallo (Scudo)	0,8627
Svezia (Corona)	4,8905
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Id. 3,50 % (1902)	72,65
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,50
Rendita 5 % (1935)	94,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,175
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,275

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il dott. Mario Comandini è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Stefano in Candelara (Pesaro) ed i signori dott. Cartesio Brunelli, Quinto Fattori e Giuseppe Montini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4284)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 595 che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia accademia navale;
Visto il Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto della R. accademia navale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 7146.9/1.3.1. del 29 luglio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerente al grado 7° (gruppo A) dell'ordinamento gerarchico.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.
Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 40 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della R. marina per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età. Coloro che hanno superato il 40° anno di età, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante le guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 45 anni.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo e di quelli che alla data stessa prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.
Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 40 è elevato:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni;
2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.
Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3° certificato generale del casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;
5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A.O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di laurea universitaria in lingua e letteratura francese.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

8° certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione;

11° tutte le pubblicazioni inerenti all'attività letteraria e didattica dei candidati nonchè tutti i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'insegnamento presso la Regia accademia navale.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, e 8 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro la data che sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori di ruolo della Regia accademia navale e
due professori ordinari di Regia università, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori di lingua e letteratura francese; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero per la marina, su proposta motivata del Comando dell'accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(4249)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.